

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termini utili di registrazione.

ALLEGATO "B"

al N. 91408 di Repertorio

18577 d'Ordine

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1

Denominazione

E' costituita una Società a Responsabilità Limitata denominata

"IL FARO S.R.L.".

Art. 2

Sede

La società ha sede legale nel Comune di Cavallino-Treporti (VE), all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

Con delibera dell'assemblea dei soci potranno essere istituite o soppresse in altri Comuni sedi secondarie, sia in Italia che nell'ambito degli Stati dell'Unione Europea.

L'organo amministrativo potrà istituire, sia in Italia che all'estero, succursali dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze che non abbiano carattere di sedi

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

secondarie, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato. Le sedi secondarie, succursali, dipendenze, filiali, agenzie, uffici, recapiti e rappresentanze situate in paesi esteri opereranno con il rispetto delle normative locali.

Art. 3

Durata

La durata delle società è stabilita dalla data della sua legale costituzione sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemila trenta), salvo proroga oppure anticipato scioglimento.

Art. 4

Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) la costruzione in proprio e per conto di terzi, anche in appalto, di fabbricati civili e di ogni altro genere comunque connessi al settore dell'edilizia e delle costruzioni, anche stradali e ferroviarie;
- b) l'acquisto, la vendita anche frazionata, la permuta, la gestione, l'affitto, l'amministrazione dei beni mobili, dei beni immobili, terreni e fabbricati;
- c) la lottizzazione di terreni per la realizzazione di complessi immobiliari anche attraverso consorzi di comparto;
- d) la trasformazione di terreni agricoli incolti;
- e) la costruzione e la gestione di complessi turistico-residenziali, villaggi turistici, campeggi, motels, alberghi,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

uffici ed agenzie viaggio;

f) l'acquisto e la cessione di agenzie commerciali;

La società inoltre potrà compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, ipotecaria utile o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale. Potrà assumere partecipazioni o interessenze in altre imprese, società e consorzi indipendentemente dal loro oggetto sociale nel rispetto dell'art. 2361 del Codice Civile. La società infine potrà prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie immobiliari o reali ed anche a favore di terzi, effettuare l'acquisto di azioni o titoli e valori quotati e non quotati; l'acquisto, vendita o affitto di aziende o rami di azienda (e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico).

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo, ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti, sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamento in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite in conto aumento di capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci, trova applicazione

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

l'art. 2467 del Codice Civile.

Art. 5

Capitale

Il Capitale Sociale è di Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Il socio ha diritto ad un voto per ogni Euro compreso nella sua quota.

Le quote sono indivisibili ed in caso di comproprietà di una quota vale quanto disposto dall'art. 2468 del Codice Civile.

Nel caso di riduzione per perdite, che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omissso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis, comma 2 c.c.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Art. 6

Finanziamenti dei soci

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di rac-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

colta del risparmio. In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale, di qualunque importo e ciò previa conforme delibera assembleare.

Art. 7

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 8

Trasferimento delle quote sociali

Sono liberamente trasferibili le quote fra coniugi e fra parenti ed affini entro il terzo grado. Con l'acquisizione di quote sociali si presume acquisita la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto e dei rapporti che la società ha in essere con i soci.

I soci hanno diritto di prelazione sulle quote disponibili sia per futuri aumenti di capitale, sia per l'offerta in caso di alienazione.

Il socio che intenda alienare le quote al di fuori dei casi previsti al primo comma dovrà quindi offrirle in prelazione agli altri soci, i quali potranno acquistarle, a parità di prezzo e di condizioni di pagamento, ciascuno in proporzione alle quote possedute.

A questo scopo le quote dovranno essere offerte dal socio ce-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

dente mediante comunicazione scritta consegnata a mani dall'organo amministrativo, con ritiro di ricevuta, oppure mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzato al medesimo organo amministrativo, presso la sede della società, con l'indicazione del numero delle quote, del prezzo e delle condizioni alle quali le quote vengono offerte, nonché della persona, delle persone e/o dell'ente e degli enti che, in difetto dell'esercizio della prelazione, acquisteranno le quote.

L'organo amministrativo, a sua volta, ne darà comunicazione, mediante lettera raccomandata, entro quindici giorni dalla predetta ricezione, agli altri soci, come risultanti dal libro dei soci, i quali potranno rendersi acquirenti delle azioni offerte in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

A questo scopo i soci, entro trenta giorni da quello in cui sarà loro pervenuta la predetta raccomandata, dovranno comunicare all'organo amministrativo, sempre mediante lettera raccomandata indirizzata presso la sede sociale, se intendono esercitare il diritto di prelazione e, se del caso, dovranno accompagnare la risposta con la somma necessaria per l'esecuzione.

E' ammesso che ciascuno dei soci possa esercitare il diritto di prelazione dichiarando di volersi rendere acquirente anche delle quote per le quali il diritto stesso non venisse esercitato da altri soci per la rispettiva quota.

Nel caso in cui concorrano più dichiarazioni in tale senso, il riparto avverrà proporzionalmente alle quote possedute da ciascuno dei concorrenti.

Ove il diritto di prelazione non sia tempestivamente esercita-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

to per tutte le quote offerte, potranno essere cedute dal socio interessato alla persona, alle persone od all'ente ed alle condizioni indicate nella raccomandata di offerta già indirizzata all'organo amministrativo, purché non intervenga nel frattempo una delibera dell'assemblea ordinaria dei soci che ne vieti il trasferimento.

Tutto quanto innanzi stabilito varrà anche per l'eventuale cessione dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale.

Tutti i termini previsti nel presente articolo sono sospesi dall'1 (uno) agosto al 15 (quindici) settembre e dal 20 (venti) dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Nel caso cui ad un socio venga impedito il trasferimento delle quote, questi può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c.

In ogni caso il socio non può recedere prima dei due anni dalla costituzione della società e dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il presente articolo potrà essere modificato esclusivamente con il voto favorevole dei soci che rappresentino la totalità delle quote.

Art. 9

Morte del socio

Le quote ed i diritti sulle stesse sono trasferibili per successione mortis causa, in caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto, gli stessi dovranno nominare

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

un rappresentante comune.

Il presente articolo potrà essere modificato esclusivamente con il voto favorevole dei soci che rappresentino la totalità delle quote.

Art. 10

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi con esclusione del diritto d'opzione ai soci;
- i) proroga del termine della società;
- j) modifica dei criteri di determinazione della quota in caso di liquidazione della stessa;
- k) introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

partecipazioni.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, fax e/o e-mail indicandone le motivazioni.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Art. 11

Esclusione

Oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c., il socio può essere escluso dalla società nei seguenti casi:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

- sia dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;

- eserciti, senza il consenso scritto degli altri soci, per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, sia direttamente sia a mezzo di interposta persona;

- sia dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;

- risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società.

L'esclusione deve essere decisa dai soci a maggioranza, non computandosi nel numero il socio escludendo.

La decisione di esclusione deve essere motivata e notificata, a cura degli amministratori, al socio escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notifica di cui sopra, salvo che entro tale termine il socio escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

In caso di società costituita da due soci, l'esclusione può essere pronunciata solo dall'Autorità giudiziaria su domanda dell'altro.

Il rimborso della partecipazione del socio escluso avverrà in base alla norme di legge.

In ogni caso l'adozione della decisione di esclusione comporta la decadenza del socio dall'eventuale carica di amministratore

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

e rappresentante della società fin dal momento in cui la decisione stessa diviene efficace.

Art. 12

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dall'art. 8, le partecipazioni saranno rimborsate al socio in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore, se nominati, tenendo conto del valore del mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente art. 8.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c. L'organo amministrativo deve quindi senza indugio offrire la quota del socio il cui rapporto sociale si è sciolto, in opzione agli altri soci in proporzione alle quote da questi possedute.

Per l'esercizio dell'opzione i soci hanno un termine di quindici giorni dal ricevimento dell'offerta suddetta; coloro che

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

esercitano l'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione sulle quote rimaste inoptate.

I soci hanno in ogni caso facoltà di indicare il nominativo del terzo cui la quota inoptata possa essere ceduta.

Il nominativo del terzo cui cedere le quote inoptate è determinato concordemente da tutti soci.

In caso di mancato collocamento della quota a soci o a terzi, la stessa dovrà essere rimborsata utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente. In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484, comma 1, n. 5, c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Art. 13

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio, o colui che cessa di essere tale, può provvede-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

re alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli Amministratori devono essere riportate,
entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono
indicare la data di tale iscrizione.

Art. 14

Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su deci-
sione dei soci in sede della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più
membri, secondo il numero determinato dai soci al momento del-
la nomina;

c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti
o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna
indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di
amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Ammini-
strazione.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico,
oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di
Amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamen-
te l'amministrazione.

Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di
cui all'art. 2390 c.c.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

Art. 15

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'art. 2386 c.c.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore, decadono tutti gli Amministratori. Gli altri Amministratori devono entro 15 (quindici) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 16

Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vicepresidente.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art. 18, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun Amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Tale ultima previsione non opera qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto di due soli consiglieri.

Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli Amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 17

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

In caso di richiesta di un Amministratore e comunque nei casi richiesti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene mediante avviso spedito dal Presidente o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente, o dal Consigliere più anziano di età, a tutti gli Amministratori, Sindaci Effettivi e Revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci Effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine dl giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 18

Poteri dell'Organo Amministrativo

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli Amministratori.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli Amministratori congiuntamente tra loro.

Possono essere nominati Direttori, Institori o Procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, sono competenti a decidere sull'opposizione tutti i restanti Amministratori.

Art. 19

Rappresentanza

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappre-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

sentanza della società spetta a ciascun Consigliere.

Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

L'Organo Amministrativo nominato, ove all'atto della nomina non sia disposto diversamente, potrà in via esemplificativa:

- acquistare, vendere e permutare mobili ed immobili;
- conferirli in altre società costituite o costituende;
- assumere partecipazioni ed interessenze per gli effetti e nei limiti dell'art. 4° del presente Statuto sociale;
- consentire iscrizioni, cancellazioni ed annotamenti ipotecari in genere;
- rinunciare ad ipoteche legali (ed anche senza il realizzo dei corrispondenti crediti), esonerando i Direttori degli Uffici del Territorio competenti e dei Pubblici Registri in genere da ogni e qualsiasi responsabilità;
- compiere qualunque operazione finanziaria e bancaria;
- emettere, accettare, girare, avallare, scontare protestare e quietanziare effetti ed altri titoli all'ordine;
- stipulare contratti ed assumere obbligazioni di ogni genere;
- transigere e compromettere in arbitri, anche amichevoli com-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

positori;

- rappresentare la Società avanti a qualsiasi Autorità amministrativa, politica, militare, regionale, fiscale e sindacale e compiere qualunque operazione presso ogni Ufficio privato e pubblico, ivi compresi gli Uffici del Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti;

- nominare direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 20

Compensi degli amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa o variabile, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Art. 21

Sanzioni amministrative

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

società nello svolgimento delle loro mansioni, e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze.

L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 22

Organo di controllo

Qualora la legge lo imponga, o l'assemblea ritenga di istituirlo, la società nomina il Collegio Sindacale o il Revisore.

Art. 23

Composizione e durata

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio.

I Sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dei Sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine, ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

I Sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei Sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 24

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di Sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Qualora la nomina dei Sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Art. 25

Cessazione dalla carica

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta,

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano

di età.

Art. 26

Competenze e doveri del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt.

2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla

società.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e

2408, comma 1, c.c.

Dalle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve

essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sin-

dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del

Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta

dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale

i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei

soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Co-

mitato Esecutivo.

Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta

giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o

videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni so-

pra previste al precedente art. 17, per le adunanze del Consi-

glio di Amministrazione.

Art. 27

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

Revisore

Qualora, in alternativa al Collegio Sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato Revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2409 quinquies c.c.

Il compenso del Revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il Revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt. 2409 ter e 2409 sexies c.c.

Il Revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall'art. 2429, comma 2, c.c.

Art. 28

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 29

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute efficaci, ove prestate ai sensi dell'art. 2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 30

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 31,
le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consul-
tazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per
iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del
consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari
vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di
partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi
diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di
un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il
medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rap-
presentino la maggioranza del capitale sociale come previsto
al successivo art. 33 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 10 giorni dal suo ini-
zio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo
devono essere trascritte senza indugio nel libro delle deci-
sioni dei soci.

Art. 31

Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate
nel precedente art. 27 comma 2 lettere d), e) ed f), nonché in
tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal
presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più ammi-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

nistratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare in Italia o nel territorio di altro stato membro dell'Unione Europea.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si repu-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

ta regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 32

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

Segretario della riunione se nominato che provvederanno alla
formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare
l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo
svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati
della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-
ne;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-
scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-
smettere documenti.

Art. 33

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può
farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega
scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella dele-
ga deve essere specificato il nome del rappresentante con
l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha ef-
fetto anche per la seconda convocazione.

Art. 34

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente art. 32, comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 35

Quorum costitutivi e deliberativi.

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è
necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del
presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono
diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il
diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in
caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica
l'art. 2368, comma 3, c.c.

Art. 36

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni
anno.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiu-
sura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere
approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'eserci-
zio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione
del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari
esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta una somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi da destina-
re a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il
quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura
proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo
diversa decisione dei soci.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

Art. 37

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, non deliberi le opportune modifiche statuarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2482 ter c.c.;
- e) nell'ipotesi prevista dall'art. 2473 c.c.;
- f) per deliberazione dell'assemblea;
- g) per le altre cause previste dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più Liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità dei liquidatori, le regole di funzionamento del Collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo liquidativo.

Art. 38

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 17-10-2005

IL FARO S.R.L.
Codice fiscale: 03642290278

Clausola compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 39

Foro competente

Per qualunque controversia, che sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

Art. 40

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

F.to [REDACTED]

F.to [REDACTED]